

Come previsto, il numero dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale titolari di un'autorizzazione è aumentato ulteriormente in vista della fine dei termini transitori previsti nella Legge sugli investimenti collettivi sottoposta a revisione. Nel 2014, alcune novità procedurali, di concerto con un'intensificazione della comunicazione, hanno portato a una maggiore efficienza a livello delle procedure.

Nel 2014, la neocostituita divisione Asset Management ha prevalentemente improntato la propria attività in modo tale da aumentare l'efficienza delle procedure di autorizzazione e intensificare la comunicazione con i richiedenti.

Evoluzione del mercato dei gestori patrimoniali

Nel 2014 è stato registrato un ennesimo incremento sia del numero di istituti assoggettati alla vigilanza ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi, sia del volume dei patrimoni gestiti.

Salvo alcune eccezioni,³⁰ con l'entrata in vigore della revisione parziale della Legge sugli investimenti collettivi tutti i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (*asset manager*) con sede in Svizzera sono assoggettati alla vigilanza della FINMA. In particolare, gli *asset manager* di investimenti collettivi di capitale esteri finora non assoggettati sono stati chiamati ad adeguarsi alle nuove condizioni di autorizzazione. In una prima fase, conformemente ai termini transitori previsti dalla Legge sugli investimenti collettivi rivista, essi erano tenuti ad annunciarsi presso la FINMA entro fine agosto 2013. In seguito hanno avuto tempo fino a fine febbraio 2015 per presentare una richiesta di autorizzazione. Di conseguenza il numero dei gestori patrimoniali autorizzati ha evidenziato un sensibile incremento: a fine 2014 si contavano infatti 151 gestori patrimoniali (2013: 119). Ulteriori richieste di autorizzazione presentate prima della scadenza del termine transitorio sono state nel frattempo autorizzate dalla FINMA e/o sono attualmente in fase di trattamento, pertanto si prevede che alla fine del 2015 la categoria degli *asset manager* risulterà ancora più cospicua.

È stato registrato anche un aumento degli attivi degli investimenti collettivi di capitale gestiti dagli *asset manager*, che al 31 dicembre 2013 gesti-

vano attivi per CHF 164 miliardi (anno precedente: CHF 147 miliardi). Inserendo nel computo anche i patrimoni gestiti in maniera autonoma direttamente dalle direzioni dei fondi, al 31 dicembre 2013 i patrimoni gestiti dagli istituti assoggettati nell'ambito di vigilanza della gestione patrimoniale risultavano complessivamente pari a CHF 535 miliardi.

Gli sviluppi evidenziati e la crescita costante delle attività di *asset management* nel corso degli ultimi anni hanno comportato nuove sfide, a cui la FINMA ha dato un'adeguata risposta anche sotto il profilo della vigilanza. Nella neocostituita divisione Asset Management sono stati conseguiti incrementi di efficienza negli ambiti di autorizzazione e vigilanza attraverso diversi provvedimenti mirati.

Novità nella procedura di autorizzazione dei gestori patrimoniali

A seguito della ricezione di domande ricorrenti su determinati argomenti, la FINMA ha ritenuto opportuno informare gli operatori di mercato su diversi aspetti relativi alla procedura di autorizzazione dei gestori patrimoniali. Ciò ha riguardato in particolare tematiche quali *corporate governance*, requisiti posti al *know-how* a livello di consiglio di amministrazione e direzione operativa, gestione del rischio, *compliance* e sistema di controllo interno, nonché separazione delle funzioni. In questo contesto, la FINMA ha sottoposto all'attenzione dei richiedenti anche le proprie aspettative.

Le misure di comunicazione attuate hanno consentito agli operatori di mercato di ottenere una migliore comprensione dei requisiti, anche in relazione al rispetto delle condizioni di autorizzazione. Grazie all'introduzione di modelli di domanda standardizzati, processi interni più snelli e una comunicazione più intensa con società di audit, studi legali e consulenti è stato possibile migliorare la qualità delle

³⁰ Cfr. art. 2 cpv. 2 lett. h LICol.

domande di autorizzazione e ridurre di conseguenza i tempi di trattamento delle domande sia per le nuove autorizzazioni che per le modifiche.

Nel caso dei gestori patrimoniali in fase di *start-up* – ovvero i nuovi istituti che per avviare la propria attività operativa necessitano della preventiva autorizzazione della FINMA – quest'ultima può altresì concedere determinate agevolazioni relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione, purché ciò si riveli opportuno alla luce della portata e della contenuta complessità del modello operativo. Poiché i gestori patrimoniali in fase di *start-up* necessitano di norma di un rapido trattamento della propria domanda per poter iniziare la propria attività, per le rispettive domande la decisione viene sostanzialmente presa entro un termine di 90 giorni, a condizione che la richiesta soddisfi i requisiti previsti dalla legge e dalle ulteriori disposizioni normative.

Chiarimento della prassi

Una delle suddette eccezioni all'obbligo di autorizzazione ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi, tratta dalla Direttiva UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (*Alternative Investment Fund Managers Directive* [AIFMD]), si applica ai gestori che gestiscono valori patrimoniali al di sotto dei cosiddetti valori di soglia *de minimis*.³¹ In questo contesto, la formulazione del corrispondente articolo nella Legge sugli investimenti collettivi è stata causa di incertezza presso alcuni operatori di mercato. In particolare non risultava chiaro se la disposizione di cui all'art. 2 cpv. 2 lett. h punto 2 LICol è applicabile soltanto se gli investimenti collettivi di capitale gestiti dall'*asset manager* sono collocati in fondi target esclusivamente non finanziati mediante l'effetto leva oppure se negli investimenti collettivi di capitale gestiti non può essere sostanzialmente effettuata alcuna forma di finanziamento mediante l'ef-

fetto leva. Secondo l'interpretazione della FINMA, tale disposizione è applicabile a tutti i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati non finanziati mediante l'effetto leva e chiusi per un periodo minimo di cinque anni e i cui valori patrimoniali gestiti sono inferiori alla soglia di CHF 500 milioni, indipendentemente dal fatto che gli investimenti di capitale collettivi in gestione siano allocati in fondi target o in altri veicoli d'investimento.

Una delle condizioni di autorizzazione essenziali per un gestore patrimoniale ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi è la gestione di un investimento collettivo di capitale. Durante il trattamento di varie richieste di autorizzazione, la FINMA ha constatato che, sebbene i rispettivi richiedenti gestissero un investimento collettivo di capitale approvato e/o registrato ai sensi del diritto estero, all'interno di tali strutture era presente un unico investitore o un gruppo di più investitori, benché non indipendenti. In casi del genere, la FINMA ha comunicato ai richiedenti che i requisiti posti a un investimento collettivo di capitale ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi non risultavano adempiuti. Di conseguenza, i richiedenti sono stati invitati a ripristinare una situazione di idoneità all'autorizzazione oppure a ritirare la propria domanda.

Molti dei gestori patrimoniali di nuova autorizzazione gestiscono investimenti collettivi di capitale esteri istituiti in sedi *offshore* e non assoggettati a una vigilanza equivalente. Per tenere debitamente conto della protezione degli investitori anche in questi casi, in presenza di determinate configurazioni di elementi è stato imposto ai richiedenti di presentare, prima dell'autorizzazione, conferme aggiornate e verificate da una società di audit per quanto riguarda l'effettiva esistenza e l'entità dei valori patrimoniali gestiti nei rispettivi fondi.

³¹ I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri non sono assoggettati alla Legge sugli investimenti collettivi di capitale qualora il valore dei valori patrimoniali dei fondi esteri da essi gestiti non superi i livelli definiti all'art. 2 cpv. 2 lett. h n. 1 e 2 LICol e gli stessi fondi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati.